

30 dicembre 2024

## Fatture “a cavallo d’anno” ricevute ma non visualizzate: le regole per la detrazione

Autore: **Redazione Fiscal Focus**

La disciplina generale sulla detrazione dell’IVA riportata nelle fatture, che richiede a tal fine non solamente che l’imposta risulti esigibile bensì anche che il relativo documento sia stato ricevuto dal destinatario del bene o servizio, trova evidentemente applicazione anche per le operazioni che hanno luogo alla fine dell’anno – a prescindere dalla circostanza per cui la fattura venga ricevuta nel corso del periodo successivo. Va però fatto salvo il caso (non infrequente) dei documenti che, per errori legati alla procedura di invio, vengono ricevuti dal cessionario/committente ma “relegati” nell’apposita area riservata nel sito dell’Agenzia delle Entrate, all’interno della quale essi devono essere preventivamente visualizzati prima dell’esercizio della detrazione.

Si è visto come per le fatture c.d. “a cavallo d’anno”, ossia quelle afferenti a operazioni che hanno avuto luogo alla fine di un determinato anno d’imposta ma ricevute o visualizzate l’anno successivo, l’Agenzia delle Entrate abbia recato chiarimenti tramite la propria circolare n. 1/E del 17/01/2018, indicando che ai fini delle detraibilità occorre che si verificano i due seguenti presupposti:

- **sostanziale**, di avvenuta esigibilità dell’imposta;
- **formale**, relativo al possesso di una valida fattura (redatta in conformità con le previsioni dell’art. 21 del D.P.R. 633/1972);

solamente in presenza di entrambi i quali è possibile che il soggetto passivo possa procedere – dopo aver correttamente registrato il documento – con la detrazione dell’imposta assolta per gli acquisti di beni e servizi (ovvero alle importazioni di beni) che ne formano oggetto (si veda [Fatture per prestazioni di fine anno con detrazione dell’IVA solo in seguito alla ricezione](#) del 18 dicembre 2024).

Quanto detto va però a sua volta contestualizzato con l’ipotesi in cui il recapito del documento al ricevente non sia stato possibile, normalmente per mancanza del codice destinatario/PEC dell’avente causa, laddove il Sdl rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Per tale ipotesi la risposta a interpello n. 435 del 26/09/2023 si è espressa nel senso che “nel caso in cui la fattura superasse i controlli ma il Sdl non riuscisse a consegnarla per problemi del canale telematico a cui tenta di recapitarla, la data dalla quale può essere detratta l’iva coincide con quella di “presa visione” (da parte del cliente) della fattura nell’area riservata “Consultazione € Dati rilevanti ai fini IVA” del portale Fatture e Corrispettivi”.

Vi è quindi una sorta di “salvagente” per i soggetti passivi che ricevono fatture elettroniche che, nella prassi operativa, vengono contrassegnate nell’area riservata da un simbolo di alert (triangolo rosso con un punto esclamativo bianco al centro) in quanto non correttamente consegnate a chi di dovere; fatture per le quali vale per l’appunto la richiamata deroga alle ordinarie regole per la detrazione dell’IVA che incorporano.

Va però in ogni caso prestata attenzione all’ipotesi, parimenti resa nota dalla risposta a interpello n. 435/2023, in cui il destinatario della fattura in esame abbia avuto comunque contezza di uno o più dei seguenti elementi:

- che il presupposto sostanziale (esigibilità dell'imposta) si era realizzato, avendo pagato il corrispettivo relativo alle prestazioni ricevute;
- che le fatture erano state emesse, avendo ricevuto le copie di cortesia (assimilabili a dei documenti equipollenti), ragion per cui era possibile perfezionare quanto prima anche il presupposto formale;
- che il sistema di ricezione aveva avuto un mal funzionamento e che, dunque, le fatture erano a disposizione nell'area riservata.

Questo perché, come affermato dalle Entrate, il “dies a quo” per l'esercizio del diritto alla detrazione non può arbitrariamente essere protratto fino al momento in cui il medesimo deciderà di prendere visione delle fatture conservate nell'area riservata.

Pertanto, qualora l'Amministrazione finanziaria rilevi comportamenti volutamente modulati in tal senso vi è il concreto rischio che la “detrazione tardiva” – ossia postergata a partire dalla data di presa visione – possa essere da quest'ultima negata, con le evidenti ripercussioni circa l'opportunità o meno (specialmente in relazione al quantitativo di IVA del caso specifico) di opporsi giudizialmente a simile contestazione.

**© FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata**

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.  
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY  
P.IVA 03426730796  
E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)